

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N° 69 DEL 17/05/2025

Oggetto: D.LGS. N. 116 DEL 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - RIMOZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANT. VIA LEOPARDI” ORDINATO CON ORDINANZA SINDACALE N.68/2025

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii..* Approvazioni risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n. 68 del 15 maggio 2025 di inibizione alla balneazione per lo specchio acqueo di cui all’oggetto.

Preso atto del buon esito delle analisi di laboratorio eseguite dal Distretto Provinciale di Pescara di ARTA Abruzzo e comunicate al Comune di Pescara con nota prot. n. 20676 del 16/05/2025, acquisite per le vie brevi dal responsabile del procedimento, inerenti il campionamento suppletivo acque del 15 maggio 2025 (**Rapporto di prova PE/004506/25**) presso il medesimo punto di prelievo identificato come **IT013068028012** con denominazione **“Zona ant. Via Leopardi”**. E' stato misurato un valore del parametro Enterococchi intestinali pari a 20 MPN/100mL, a fronte di un valore massimo consentito pari a 200 MPN/100mL, e del parametro Escherichia coli pari a 63 MPN/100mL, a fronte di un valore massimo consentito pari a 500 MPN/100mL che consente quindi di rimuovere il divieto temporaneo alla balneazione.

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, “Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000”;
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l’art. 32 dello Statuto comunale;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1 la REVOCA del divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo **“Zona ant. Via Leopardi”** comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long.

- 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata alla precedente Ordinanza Sindacale n.68 del 15 maggio 2025;
- 2 la rimozione degli appositi cartelli di “Divieto di Balneazione Temporaneo” recante il simbolo del divieto fornita in allegato alla precedente Ordinanza Sindacale n.68 del 15 maggio 2025, collocati a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi

SPECIFICA CHE:

- i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal presente provvedimento devono abbassare la bandiera rossa di pericolo, segnatamente alla qualità delle acque, issata per tutto il periodo di inibizione temporanea alla balneazione;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara interessati dal provvedimento;
- Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
- Al Dirigente del Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio;
- Al Dirigente del Settore Trasformazione Digitale e Rapporti con la Cittadinanza;
- Al Dirigente del Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R. 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)